

Studio Legale

Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro

Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce

Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le)

Tel/fax 0832345677 – 0833273227

III.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

CON DOMANDA SOSPENSIVA E MONOCRATICA

Oggetto: inserimento nelle GAE – diplomati magistrale ante 2001/2002.

PER: SUMA Sofia (SMUSF077L44A494X) nata ad Augusta, il 4/07/1977 e residente in Avola (SR) alla Via G Falcone n. 12. Diploma magistrale conseguito presso Istituto Magistrale Statale “M. Raeli” – Noto (SR), in data 15/07/1998. Luogo di richiesta inserimento A.T.P. Siracusa, classe di concorso “infanzia” e “primaria”.

RAINO’ Antonella Maria (RNANNL76A57D862P) nata a Galatina (Lecce) il 17.01.1976 e residente in Casarano alla Via Cisternella n. 4. Diploma magistrale conseguito presso Istituto Magistrale Statale “F.A. Astore” sito in Casarano, in data 13.08.1996. Luogo di richiesta inserimento A.T.P. Brindisi, classe di concorso “infanzia” e “primaria”.

DE NITTIS Antonella (DNTNNL81C60D643J) nata a Foggia il 20 marzo 1981 e residente in Foggia alla Via C.so Garibaldi n. 55. Diploma magistrale conseguito presso Istituto Magistrale “A.G. Roncalli” sito in Manfredonia, anno scolastico 1999/2000. Luogo di richiesta di inserimento ATP Foggia, classe di concorso “infanzia” e “primaria”.

MADONNA Katia (MDNKTA82P57BP63Q) nata a Caserta il 17.08.1982 e residente in Capodrise alla Via San Donato n. 1. Diploma magistrale conseguito presso Liceo Pedagogico- Istituto Magistrale Magistrale Novelli in data 08/07/2002 sito in Marcianise. Luogo di richiesta di inserimento ATP Caserta, classe di concorso “infanzia” e “primaria”.

Tutti rappresentanti e difesi come da mandati in calce allegati al presente ricorso dall’ Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso la Segreteria di Codesto On.le Tribunale. Si dichiara di volere ricevere comunicazione e/o notificazioni al seguente indirizzo fax: 0832345677 e/o al seguente indirizzo pec: solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it

Studio Legale

Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro

Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce

Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le)

Tel/fax 0832345677 – 0833273227

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (M.I.U.R.), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa elettivamente domiciliato con sede in Roma alla dei Via dei Portoghesi n.12;

MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale docente scolastico - in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Contro

Gli Ambiti Territoriali Provinciali di: Brindisi, Caserta, Foggia, Siracusa, tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

Nonché contro

Gli Uffici Scolastici Regionali di: Campania, Puglia, Sicilia, tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato

Nonché nei confronti di

SERRA Sabrina nata il 28/06/1979 e residente in Via Luigi Maria Monti n. 24, int. 4 scala f. 96100 – Siracusa

COPPOLA Vincenza Carmela nata il 16/07/1970 e residente in Via Francesco Guicciardini n. 3- Torremaggiore (Foggia), 71017

IORIO Antonella nata il 31/01/1973 e residente in San Cipriano d'Aversa (Ce) Via P.C. Caterino n. 33, 81036.

DEL RE Antonia nata il giorno 9.11.1979, residente in Strada Comunale Foggia di Nercio n. 24, Putignano (Ba), cap 70017 – D'ARMENTO MARIA ANGELA nata il 27/03/1983 a Campi Salentina (Le) e residente in Guagnano (Le) alla via Baldassarre n. 1 – 73010 (per Infanzia e Primaria Brindisi).

Per

l'annullamento,

Studio Legale

Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro

Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce

Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le)

Tel/fax 0832345677 – 0833273227

previa sospensione

del DM n. 495 del 22 giugno 2016, a firma del Ministro pt, e dei pedissequi allegati, tra cui la nota del medesimo giorno a firma della direzione per il personale scolastico n. 16827, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento, classe di concorso AAAA/EEEE (infanzia e primaria), III fascia o, in mero subordine, IV fascia, dei docenti abilitati con diploma magistrale conseguito in epoca antecedente all'anno scolastico 2001-2002; nonché, nella parte in cui, non è previsto per essi docenti la possibilità di accedere al servizio *online*, come predisposto dallo stesso MIUR, al fine di formulare domanda di inserimento nelle predette GAE, per le province da essi richieste, classe di concorso AAAA/EEEE, anche ai fini della valutazione dei titoli e dei servizi, riservando tale procedura soltanto ai docenti che già risultano iscritti nelle predette Graduatorie.

Di ogni altro atto presupposto e-o consequenziale e-o connesso, tra cui: il DM n. 325/2015 a firma del MIUR del 3 giugno 2015 e delle relative graduatorie ad esaurimento nei limiti dell'interesse. Nonché del Decreto Ministeriale n. 235/2014, pubblicato in data 09 aprile 2014, a firma del pro tempore Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, nella parte in cui non prevede l'ingresso in GAE dei docenti abilitati con diploma magistrale ante 2001/2002 e della nota, A00DPIT n.000099, del 09/04/2014, a firma del Dott. Chiappetta, con la quale è stato reso pubblico il predetto Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non prevede per i docenti abilitati con diploma magistrale conseguito ante 2001-2002, la possibilità di iscriversi nelle Graduatorie ad esaurimento. Nonché delle Graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017 e dei pedissequi decreti a firma dei dirigenti pt, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti come in epigrafe specificati per ognuno di essi e per le province di interesse, nella parte in cui non è previsto il loro inserimento in terza fascia, o in mero subordine, nella quarta fascia, per le cdc "infanzia" e "primaria" dei docenti abilitati con il diploma magistrale conseguito ante 2001/2002. Degli altri atti e provvedimenti precedenti e presupposti, tra cui il Decreto Ministeriale 17 aprile 2003, del DM n. 53/2012 (14 giugno 2012) del DM n. 42/2009 (08 aprile 2009), DM n. 249/2010

Studio Legale

Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro

Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce

Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le)

Tel/fax 0832345677 – 0833273227

come modificato dal DM n. 81/2013 (19 luglio 2013), tutti a firma del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, nella parte in cui, ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE), durante il periodo di loro emanazione, non hanno previsto, tra gli aventi diritto, coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione presso gli istituti magistrali negli anni scolastici anteriori al 2001-2002.; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e- o connesso, tra cui, per le stesse ragioni, il DM n. 44/2011 e il DM n. 47/2011.

FATTO

1. Tutti i ricorrenti, docenti abilitati con il titolo magistrale conseguito in epoca antecedente all'anno scolastico 2001/2002, chiedono di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso di "infanzia" "primaria". In epigrafe, per ognuno di essi, sono indicati il luogo di conseguimento del titolo e la relativa data, nonché l'Ambito Territoriale Provinciale in cui essi ricorrenti hanno chiesto di essere inseriti, trasmettendo domanda cartacea a causa dell'impossibilità di accedere, proprio perché esclusi dalle GAE, al sistema utilizzato dal MIUR, c.d. "istanze online".
2. Per lunghi anni, il MIUR, erroneamente, non ha dunque riconosciuto il valore abilitante del diploma conseguito presso gli istituti magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002.
3. La predetta condotta del Ministero, però, è stata sanzionata dal Consiglio di Stato in sede consultiva (su *Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, parere n. 3813/2013 - data 11/09/2013*), il quale ha riconosciuto il valore abilitante del titolo conseguito presso gli istituti magistrali in epoca precedente all'anno scolastico 2001/2002.
4. Alla soccombenza del MIUR, ha fatto seguito il DPR del 25 marzo 2014, con cui il Ministero ha esteso *erga omnes*, il pronunciamento favorevole del Consiglio di Stato ed ha, finalmente, preso atto del valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002.

Studio Legale

Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro

Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce

Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le)

Tel/fax 0832345677 – 0833273227

5. Il MIUR, tuttavia, ha impedito ai docenti abilitati con diploma magistrale ante 2001/2002, tra cui i ricorrenti, di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso di “infanzia” e “primaria”.
6. Le graduatorie ad esaurimento, tra l’altro, sono state di recente aggiornate con i provvedimenti impugnati e specificati in epigrafe.
7. In detta occasione, tuttavia, il MIUR ha permesso soltanto a coloro che erano già iscritti nelle predette graduatorie ad esaurimento di formulare valida domanda.
8. Tali docenti, già iscritti nelle GAE, tramite password e username, hanno potuto accedere al servizio online predisposto dallo stesso Ministero.
9. Al contrario chi, come i ricorrenti, non era già iscritto nelle predette graduatorie, non versava nelle condizioni materiali di poter inoltrare domanda online.
10. Ebbene, il Consiglio di Stato è stato chiamato, di nuovo, a pronunciarsi sulla predetta problematica, cioè relativa al mancato inserimento nelle GAE dei docenti abilitati con il diploma magistrale conseguito in epoca antecedente all’ a.s. 2001/2002 e, con la nota sentenza n 1973 del 2015, lo stesso Consiglio di Stato ha annullato il Decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui non ha incluso anche i diplomati (abilitati) presso gli istituti magistrali.
11. Nonostante l’importante circostanza in punto di diritto, il MIUR non è mai intervenuto in autotutela.

MOTIVI

A

Violazione dell’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Violazione D.M. 10 marzo 1997, dall’art. 15, co. 7 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323. Contraddittorietà dei provvedimenti – Violazione DPR 25 marzo 2014 GU n.111 del 15-5-2014 – Violazione e-o falsa applicazione L. n. 296/2006 – Illogicità manifesta – Violazione art. 3 Cost – Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, tra

Studio Legale

Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro

Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce

Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le)

Tel/fax 0832345677 – 0833273227

cui travisamento dei presupposti – Violazione del legittimo affidamento quale corollario della buona fede e correttezza.

A partire dall'anno scolastico 2001/2002, il Ministero ha proceduto più volte ad aggiornare le graduatorie ad esaurimento, consentendo l'ingresso al solo personale docente abilitato.

Si veda il Decreto del 17 aprile 2003, come pure il DM n. 42/2009, intervenuto dopo la L n. 169/2008, ed anch'esso formulato per nuovi innesti nelle graduatorie in commento. Come pure il DM n. 44/2011 e il DM n. 53/2012 (che ha permesso l'inserimento degli abilitati cd. Cobaslid), sino al recente DM n. 235/2014.

Tali provvedimenti hanno segnato per oltre dieci anni le operazioni di aggiornamento delle GAE. Solo dopo i recenti pronunciamenti del CdS (a tale fine si veda il DPR del 24 marzo 2014, pubblicato in GU in data 15 maggio 2014) il MIUR è stato sanzionato dalla giustizia amministrativa con conseguente annullamento degli atti fatti oggetto di gravame (Sent. CdS 1973/2015): *“Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato”*.

Ciononostante, il MIUR non ha mai rivisto la propria condotta con la conseguenza che alcuni docenti sono già stati inseriti nelle GAE, a differenza dei ricorrenti che rimangono ingiustamente esclusi.

Il MIUR, dunque, tralascia che l'attività della pubblica amministrazione, ex art. 2 Cost, deve essere ispirata ai principi di buona fede e lealtà, la cui violazione comporta l'annullamento del provvedimento amministrativo. La stessa

Studio Legale

Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro

Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce

Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le)

Tel/fax 0832345677 – 0833273227

giurisprudenza amministrativa ha più volte specificato come: “nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall’art. 97 della Costituzione, l’amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde ... l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento” (CdS sez. IV, sent. n. 3536/2008).

Ora, alla luce della citata giurisprudenza amministrativa, non può di certo definirsi in buona fede, con conseguente vizio dei provvedimenti emessi, la condotta del MIUR che per oltre dieci anni ha impedito agli abilitati con i diplomi conseguiti presso gli Istituti magistrali di essere inseriti nelle c.d. GAE.

A.2. Sull’effettiva natura abilitante del diploma magistrale.

Il CdS ha specificato la natura abilitante del titolo in commento, sulla base della seguente ricostruzione: “La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall’art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012”.

.....
B

B.1) Violazione artt. 3 e 97 Cost. – Eccesso di potere nelle forme della disparità di trattamento – Contraddittorietà di comportamento – Sviamento

Studio Legale

Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro

Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce

Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le)

Tel/fax 0832345677 – 0833273227

e travisamento dei presupposti – Violazione direttiva n. 35/2006 – Violazione l. n. 296/2006.

Tale vicenda appare sempre più illogica se si pensa che il Miur, come già sopra accennato, ha comunque riconosciuto, negli anni, la possibilità a quanti avessero conseguito altri titoli abilitanti (es: SSIS, Cobaslid, SFP, si veda, sul punto, l'impugnato dm n. 53/2012) di entrare a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento.

Non può di certo sfuggire come tutti i predetti corsi hanno lo stesso valore abilitante e, perciò, non è possibile effettuare tra loro alcun tipo di distinzione.

Ne deriva che non è individuabile alcuna ragione sottesa al raggiungimento dell'interesse pubblico, che possa giustificare la scelta del Ministero di inserire, nelle graduatorie ad esaurimento, soltanto alcuni docenti abilitati, e non anche altri, tra cui gli istanti.

Risulta quindi palese la **disparità di trattamento** compiuta dal Ministero: "Il vizio di disparità di trattamento in tanto rileva in quanto, una volta rimosso, sia in grado di ricondurre situazioni di ingiustizia entro i canoni di legittimità" (cfr. Tar del Lazio 17 gennaio 2012 n. 463).

Applicando il suddetto principio giurisprudenziale al caso di specie, si può giungere a ritenere che la rimozione dell'impugnati provvedimenti in parte qua, eliminerebbe pure il diverso trattamento di situazioni tra loro uguali.

Ma vi è di più. L'iter seguito dal Miur è stato illogico e discriminatorio anche sotto altri e diversi profili. In particolare, è noto come ai sensi della direttiva 2005/36 non è possibile per le Pubbliche Amministrazione perpetrare alcun tipo di discriminazione tra i titoli professionali conseguiti per lo stesso scopo.

B.2) Sulla violazione della normativa nazionale e comunitaria relativa all'eliminazione del precariato. Violazione Direttiva 70/99 CE- Violazione del Trattato di Amsterdam art. 134 – Violazione art. 22 Dichiarazione dei diritti umani – Violazione artt. 1,2,3,4,97 Cost – Illogicità manifesta – Violazione l. n. 244/2007.

Studio Legale

Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro

Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce

Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le)

Tel/fax 0832345677 – 0833273227

Con il mancato inserimento degli istanti nelle GAE, e il loro ingresso soltanto nelle GI, il Miur ha tipizzato il precariato.

In altri termini, il precariato scolastico è diventato la regola generale delle relazioni di lavoro per i docenti abilitati con diploma magistrale, mentre l'assunzione in ruolo è divenuta una mera e lontana eventualità concorsuale.

Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce **la regola di ogni relazione lavorativa**.

Il Miur ha così ingiustamente invertito il tradizionale binomio regola ed eccezione, ove le graduatorie di istituto in seconda fascia oggi costituiscono la regola, mentre l'immissione in ruolo la sola eccezione!

Va ribadito, ancora una volta, che l'inserimento nelle GaE rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata.

L'esclusione da tali graduatorie, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione e di disparità di trattamento nei confronti di coloro che, pur possedendo una qualificazione abilitante, sono di fatto esclusi dalla possibilità di avvalersi della stessa, al pari di coloro che già permangono nelle graduatorie ad oggetto grazie all'inserimento autorizzato negli anni trascorsi!

L'impossibilità per i "precari abilitati" quindi di accedere agli incarichi di ruolo, e la possibilità ad essi concessa di inserirsi soltanto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della **direttiva comunitaria n. 70/99** – la quale sancisce come l'apposizione del termine è un'eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire – quanto alla **direttiva n. 36/2005** che sancisce l'equiparazione di un'esperienza a titolo formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.

Studio Legale

Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro

Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce

Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le)

Tel/fax 0832345677 – 0833273227

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale.

Tra questi si annovera **l'art. 136 del Trattato di Amsterdam (sottoscritto dall'Italia)**, in base al quale le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a termine, secondo il mercato del lavoro interno di ogni singolo paese, devono portare ad un miglioramento. Tale processo avverrà mediante il riavvicinamento di tali condizioni che costituisce un progresso.

Pertanto, se non viene concesso l'accesso alle GaE, viene di fatto precluso il progresso.

Sul piano internazionale vale la pena annoverare anche **l'art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**, che sancisce come ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

Pertanto, come notoriamente è stato chiarito dal Consiglio di Stato, la trasformazione delle graduatorie (da permanenti ad esaurimento) come disposto dalle L. n. 244/2007 ha riguardato i docenti che, a differenza degli istanti, hanno conseguito il titolo dopo la predetta trasformazione e non anche chi, invece, come i diplomati con magistrale, abbia conseguito il titolo prima della c.d. "chiusura" delle GAE.

C

IN SUBORDINE: SUL MANCATO INSERIMENTO NELLA QUARTA FASCIA DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE: VIOLAZIONE E- O FALSA APPLICAZIONE ART 14 COMMA 2 TER L. N. 14 DEL 2012 CIRCA IL MANCATO INSERIMENTO NELLA IV FASCIA DELLE GAE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE NELLE FORME DELLO SVIAMENTO- VIOLAZIONE L. N. 106 DEL 2011 (MANCATA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA).

Il dettato normativo, previsto dall'art. 14 comma 2 ter, è stabilito che: **"con decreto del Ministro dell'istruzione, dell' Università' e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013".**

Studio Legale
Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro
Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce
Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le)
Tel/fax 0832345677 – 0833273227

In altri termini, il Legislatore ha rimandato al Miur le modalità di inserimento anche per le abilitazioni conseguite successive: “a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 (tra cui quindi i ricorrenti abilitati con il diploma magistrale).

Lo stesso MIUR con il DM n. 53/2012 ha stabilito come i nuovi docenti abilitazioni sarebbero stati inseriti in una apposita IV^a fascia aggiuntiva, come previsto proprio dall’art 14 comma 2 ter della l. n. 14 del 2012.

Ora, un’interpretazione costituzionalmente orientata, in armonia con il principio di non contraddizione e di uguaglianza, non può indurre a ritenere come anche in epoca successiva al 2012/2013, i docenti che abbiano conseguito l’abilitazione potranno inserirsi nella predetta quarta fascia, così di godere, almeno, di un canale di reclutamento negli elenchi provinciali del sostegno.

Qualora il Collegio non dovesse condividere la predetta interpretazione appare giusto rimettere il giudizio alla Corte Costituzionale in relazione alla **Legge 12 luglio 2011, n. 106 convertita, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, nella parte in cui non permette l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ai fini del reclutamento (art. 9 e successivi commi). Nonché l’illegittimità della legge 296/2006 e 14/2012 per le stesse ragioni.**

ISTANZA DI CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

La condotta del Ministero ha cagionato dei danni nei confronti dei ricorrenti. Nello specifico, il Ministero, ha più volte negato l’inserimento nelle GAE, nonostante la natura abilitante del diploma con magistrale.

I ricorrenti, invero, a seguito del DPR del novembre 2013 hanno potuto constatare la lesività della condotta del Ministero, non trovando dunque accoglimento il precedente di Codesta Ill.ma Sezione che, invece, aveva ritenuto come fosse tardiva l’impugnazione degli atti.

Come giustamente sottolineato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza: “Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l’attualità dell’interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, è stato

Studio Legale

Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro

Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce

Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le)

Tel/fax 0832345677 – 0833273227

considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria".

Si ritiene dunque che nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti di danno.

Ricorre il requisito soggettivo: il MUR per oltre 12 anni ha volutamente escluso gli attuali docenti dall'inserimento nelle GAE.

Ricorre il requisito oggettivo: i ricorrenti hanno con ogni evidenza subito dei danni sotto il profilo professionale, con ingiusta compromissione della loro sfera lavorativa.

Per le anzidette ragioni, i ricorrenti, meritano di essere risarciti in forma specifica, attraverso il loro inserimento nella terza o quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento per la provincia di interesse.

Tra l'altro, proprio in occasione della tutela risarcitoria degli interessi legittimi pretensivi è consolidato l'orientamento della Sezione, laddove ritiene che: "Ord. 7987/2014: **"Ritenuto, quanto al periculum in mora,** che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal **Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014** nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso.

ISTANZA RISARCITORIA PER EQUIVALENTE

Ove non fosse possibile procedere con il ristoro dei danni subiti in forma specifica, si chiede, in subordine, che venga disposto il risarcimento per equivalente.

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto procuratore precisa che ai fini dell'integrazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti controinteressati ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento dei ricorrenti sarebbero scavalcati in graduatoria.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'immenso numero dei controinteressati, inseriti cioè nelle GAE, e per la difficoltà a reperirli, considerato che ai sensi di legge quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o

Studio Legale

Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro

Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce

Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le)

Tel/fax 0832345677 – 0833273227

difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami. Considerati i precedenti della Sezione sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e dell'ordinanza nell'area telematica del sito istituzionale del MIUR, gli istanti chiedono dunque di poter pubblicare sul sito del MIUR il presente ricorso.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE

Per quanto invece concerne il *periculum in mora*, va detto che il presente giudizio si caratterizza proprio per la sua tempistica, che diventa più pregnante alla luce del predetto pronunciamento del Consiglio di Stato.

Tra l'altro, nonostante l'illegittimità dei provvedimenti emessi dal MIUR, ad oggi, gli istanti sono esclusi dal reclutamento.

Nelle more del giudizio, nonostante i diversi solleciti della categoria, il MIUR neppure è intervenuto in autotutela.

Invero, nel caso in cui non fosse concesso un provvedimento sospensivo dell'efficacia, gli istanti resterebbero ancora esclusi dalla possibilità di essere reclutati attraverso le graduatorie ad esaurimento.

La tempistica necessaria per la trattazione del merito, invero, pregiudicherà ancora i ricorrenti che sarebbero di nuovo estromessi da ogni possibile immissione in ruolo, nonostante ne abbiano diritto, e, mentre, altri loro colleghi risultano già inseriti a pieno titolo nelle GAE in ragione della più volte citata sentenza del Consiglio di Stato.

Si tratterebbe, insomma, di un'ennesima lesione alla spendibilità del titolo, conseguito mediante la frequentazione degli Istituti scolastici magistrali in epoca antecedente al 2001/2002.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

Ill.mo Presidente,

i ricorrenti sono ingiustamente esclusi dalle graduatorie ad esaurimento; che si tratti di un'esclusione illegittima, lo ha notoriamente statuito il Consiglio di Stato in sede di merito e l'Adunanza Plenaria in sede cautelare. Da qui alla prossima camera di consiglio, il MIUR avrà già concluso la predisposizione degli organici ai fini delle assunzioni, da cui i ricorrenti sono ingiustamente esclusi. Ne deriva che una volta che la causa giungerà nella camera di consiglio, il personale docente sarà già stato incaricato per il ruolo con esclusione dei docenti istanti e con sfasamento dell'intera procedura di assunzione relativa all'a.s. 2016/2017.

Studio Legale

Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro

Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce

Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le)

Tel/fax 0832345677 – 0833273227

Considerata la specificità della materia, la sua estrema delicatezza e la sua continua evoluzione, si chiede che la S.V. Ill.ma Voglia, con “decreto inaudita altera parte”, sospendere l'efficacia degli atti impugnati sino alla prima camera di consiglio utile.

Tanto premesso in fatto e in diritto, gli istanti

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo per il Lazio, Voglia:

IN VIA CAUTELARE anche MONOCRATICA: SOSPENDERE gli atti e ORDINARE l'inserimento con riserva dei docenti istanti nelle c.d. GAE.

NEL MERITO: Accogliere il presente ricorso, dichiarare l'annullamento degli atti impugnati, riconoscere il diritto degli istanti di essere inseriti nella terza o, in subordine, quarta fascia GAE, condannare il MIUR e gli ATP/USR al predetto inserimento. In subordine, condannare il MIUR al risarcimento per equivalente.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e che quindi il valore del contributo unificato è parti ad euro 325.00#.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 16 settembre

2016

Avv. Sirio Solidoro

